

MODULARIO
A.G.S. 119



Pec

Avvocatura dello Stato

17122
57826
10/06/2015

CT 641/2015
Avv. Pastorino Olmi
{citare interamente nella risposta}

Oggetto: Il Sole 24 ore s.p.a. – ricorso al Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 152 del d. lgs. n. 196/2003 in opposizione a provvedimento n. 400 dell'11 settembre 2014.

Garante per la protezione dei dati personali
Unità affari legali e di giustizia
Piazza di Monte Citorio n. 121
00186 Roma
Fax 06 68673785
Pec: ualg@pec.gpdp.it
(rif. nota 12.5.2015 n. 13980)

Si trasmette copia della sentenza n. 5875 del 4 giugno 2015, con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso in oggetto.

L'Avvocato dello Stato estensore
Alessandro Pastorino Olmi

L'Avvocato distrettuale dello Stato f.f.
Maria Gabriella Vanadia

X

10/6/2015

Avvocatura distrettuale dello Stato – Via Carlo Freguglia n. 1 – 20122 Milano
tel 02 55181013 – 02 55181101 – fax 02 5468004
Avv. Alessandro Pastorino Olmi: tel. 02 5460275

N. R.G. 62968/2014



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

PRIMA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 62968/2014

tra

IL SOLE 24 ORE S.P.A.

Ricorrente

e

**GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
FABRIZIO BARCA**

Resistenti

Oggi 4 giugno 2015 innanzi al dott. Martina Flamini, sono comparsi:

Per **IL SOLE 24 ORE S.P.A.** l'avv. MALAVENDA CATERINA e l'avv. ANDENA
Per **GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI** l'Avvocato dello Stato
Per **FABRIZIO BARCA** l'avv. Giovanni Calacco.

Ai fini della pratica foranse è presente la dott.ssa Beltrame Federica e il dott. Ugo Antisani.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa.

L'avv. Andena, con riferimento alla possibilità di trasmettere una copia del file, evidenzia che la società ricorrente non può più effettuare il trattamento dei dati e che pertanto, a fronte della definitiva rinozione, l'autorità indipendente non aveva più il potere di emettere il provvedimento impugnato.

L'avv. Malavenda evidenzia che i dati diffusi nella conversazione telefonica non sono dati sensibili e che le opinioni politiche contestate non erano tali atteso che l'adesione ideale al Pd era nota.

Rileva che l'unico modo per avere le informazioni diffuse era utilizzare l'espedito della telefonata. Richiama la giurisprudenza europea (cfr. sentenza Ricci). Evidenzia, inoltre, l'elevatissimo interesse pubblico alla conoscenza dei fatti divulgati giustifica ancora una volta l'espedito utilizzato.

Deposita nota spese.

L'avv. Calacco si riporta al contenuto della memoria.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c. dandone lettura alle ore 16.00.

Il Giudice

dott. Martina Flamini

Sentenza n. 6968/2015 pubbl. il 04/06/2015

RG n. 62968/2014

Repert. n. 5875/2015 del 05/06/2015



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MILANO

SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice MARTINA FLAMINI ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 62968/2014 a seguito della discussione orale del giorno 4 giugno 2015

TRA

IL SOLE 24 ORE S.P.A., elettivamente domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 28, presso lo studio dell'avv. Caterina Maiavenda che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo

Ricorrente

E

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano ed elettivamente domiciliata presso gli Uffici dell'Avvocatura, siti in Milano, via Freguglia n. 1

Resistente

E

FABRIZIO BARCA, elettivamente domiciliato in Milano, via Arrigo Boito n. 8 presso lo studio dell'avv. Tommaso Matteo Ferrario che unitamente all'avv. Alfonso Celotto del Foro di Roma lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di costituzione

Resistente

CONCLUSIONI: come da verbale in atti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex art. 152 D. Lgs. 196/2003, depositato il 23.10.2014, Il Sole 24 Ore S.p.A. chiedeva l'annullamento, o la declaratoria di nullità o la revoca, del provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito, per brevità, solo il Garante) adottato nei confronti di Radio 24 - Il Sole

pagina 2 di 12

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'M' or similar character.

24 Ore S.p.A., in data 11.9.2014, comunicato il 25.9.2014, con il quale il Garante dichiarava l'illiceità dell'acquisizione e diffusione della conversazione telefonica di Fabrizio Barca, realizzata da Radio 24 e, preso atto dell'avvenuta rimozione dal sito internet, ne vietava l'ulteriore diffusione. Deduceva in fatto l'opponente: che, con comunicazione del 4.8.2004, Radio 24 aveva ricevuto avviso dal Garante dell'apertura di un'istruttoria preliminare, conseguente ad una "segnalazione" relativa ad una presunta violazione della disciplina sul trattamento dei dati personali, con riferimento alla registrazione e diffusione di una conversazione telefonica intercorsa tra Fabrizio Barca e uno dei collaboratori della trasmissione radiofonica di Radio 24 "la Zanzara", andata in onda il 17.2.2014; che nella predetta segnalazione erano indicate anche le misure richieste all'asserito trasgressore, relative alla cancellazione ed al blocco del citato contenuto audio; che, con una nota di risposta, la ricorrente aveva comunicato di aver provveduto ad eliminare, in via definitiva, ogni link e ogni podcast della registrazione audio; che il 25.9.2014 il Garante, invece di dichiarare non luogo a provvedere, aveva comunicato alla ricorrente il provvedimento impugnato.

La società ricorrente evidenziava in particolare: che la segnalazione proposta da Fabrizio Barca doveva essere qualificata come reclamo; che il provvedimento - emesso in violazione degli artt. 142 e ss del D.lgs. 196/2003 e delle disposizioni del Regolamento 1/2007 - era nullo per difetto dell'oggetto e della causa, illegittimo per eccesso di potere, per travisamento dei presupposti di fatti e di diritto e per istruttoria carente; che, in particolare, in ossequio a quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento, il Garante preso atto della rimozione degli effetti della condotta, avrebbe dovuto concludere il procedimento senza l'adozione di alcun provvedimento; che, in violazione dell'art. 7 della L. 241/1990 il Garante non aveva dato comunicazione alla società ricorrente dell'avvio del procedimento volto alla sua adozione e che, nella fase dell'istruttoria sommaria, anche confidando sulla rimozione del file audio, non aveva spiegato tutte le sue difese; che la motivazione del provvedimento era contraddittoria e del tutto carente. Nel merito evidenziava: che nella telefonata registrata non erano stati divulgati dati sensibili ed opinioni politiche di Fabrizio Barca; che l'acquisizione della conversazione era da imputarsi a soggetto diverso dai due conduttori che la avevano poi mandata in onda; che i giornalisti si erano limitati a celare identità e professione ed a fingersi altri da sé, ma non avevano posto in essere gli artifici vietati dall'art. 2 del Codice deontologico; che la notizia divulgata - avente ad oggetto il coinvolgimento e l'ingerenza di De Benedetti nella formazione del nuovo Governo Renzi - non avrebbe potuto essere acquisita diversamente; che la valutazione in ordine alla liceità del trattamento doveva prescindere dalle modalità di acquisizione e focalizzarsi sull'essenzialità dell'informazione. Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità, annullabilità o inefficacia del provvedimento adottato in data 11.9.2014 dal Garante per la protezione dei dati personali.



Ritualmente citato si costituiva il Garante per la Protezione dei Dati personali chiedendo il rigetto del ricorso, ritenuto infondato. Eccepiva l'autorità resistente: che il blocco del trattamento, adottato dalla ricorrente, aveva carattere temporaneo e non faceva venir meno la materia del contendere; che, con l'adozione del provvedimento impugnato, si era voluto scongiurare anche il ripetersi del trattamento illecito; che il Garante avrebbe potuto provvedere anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 154 del Codice; che la ricorrente non aveva allegato specifici elementi che, in assenza di una formale comunicazione di avvio del procedimento, avrebbe voluto evidenziare; che le considerazioni svolte da Barca nella conversazione telefonica erano da considerare dati personali di natura sensibile; che l'acquisizione della conversazione da parte di soggetti diversi ai giornalisti che avevano messo in onda la conversazione era del tutto irrilevante, in forza del fatto che il trattamento dei dati personali era riferito in capo al titolare del trattamento; che nella vicenda in esame era stato posto in essere un artificio, consistente nella circostanza che il collaboratore di Radio 24 si era finto Nichi Vendola al fine di raccogliere e diffondere una conversazione telefonica privata sulla possibile candidatura di Barca nel governo Renzi.

Si costituiva, altresì, Fabrizio Barca deducendo: che le confidenze fatte al telefono dal Barca al finto Nichi Vendola costituivano dati personali idonei a rivelare opinioni politiche e, dunque, dati sensibili; che il giornalista di Radio 24 non aveva semplicemente celato la sua identità fingendosi altro da sé, ma si era spacciato per un'altra persona, specificamente individuata.

Acquisiti i documenti prodotti, depositate note conclusive, la causa è stata rinviata all'odierna udienza e, esaurita la discussione, decisa come da dispositivo e motivazione pubblicamente letti in udienza.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi che seguono.

Preliminarmente, in merito all'interesse ad agire si osserva che, visto il contenuto del provvedimento impugnato (con particolare riferimento al punto a), e, segnatamente, alla dichiarazione di illiceità dell'acquisizione e successiva diffusione della conversazione telefonica in esame) debba ritenersi sussistente l'interesse di Radio 24 ad accertare (previa dichiarazione di inefficacia o nullità del provvedimento) la liceità della condotta contestata.

Ancora in via preliminare si osserva che la distinzione tra segnalazione e reclamo – relativa alla comunicazione effettuata da Barca e volta ad ottenere il blocco del trattamento – appare del tutto priva di rilievo atteso che, come peraltro specificato anche dalla difesa della ricorrente, alla segnalazione, a norma dell'art. 144 del Codice, si applicano i medesimi principi e la procedura in materia di reclamo dell'interessato.

Deve essere in primo luogo esaminata la censura relativa alla violazione degli artt. 141 e ss del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento n. 1/2007. Secondo la prospettazione di parte ricorrente il Garante,

esaurita l'istruttoria preliminare e preso atto del blocco del trattamento (blocco attuato in via definitiva, in seguito alla richiesta dell'autorità indipendente che aveva accolto la segnalazione di Fabrizio Barca) avrebbe dovuto concludere il provvedimento senza l'adozione di un provvedimento, prendendo atto della cessazione della materia del contendere.

La censura è priva di pregio.

Contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla ricorrente, infatti, la pronuncia di inibitoria – contenuta nel capo b) del provvedimento impugnato e volta a vietare l'ulteriore diffusione della conversazione telefonica in esame – costituisce un provvedimento conseguente alla preliminare (e necessaria) pronuncia di illiceità dell'acquisizione e diffusione della conversazione predetta. Presupposto, logico e giuridico, dell'inibitoria è l'accertamento della non liceità dell'acquisizione e della diffusione della conversazione tra Fabrizio Barca ed il sedicente Nichi Vendola. Il blocco del trattamento, effettuato dalla ricorrente, non esaurisce, infatti, il potere della pubblica amministrazione di valutare ed accertare, all'esito dell'istruttoria preliminare, l'illiceità della condotta posta in essere dalla società ricorrente. La valutazione e l'accertamento di tale illiceità, infatti, costituisce l'antecedente necessario per la conseguente pronuncia di inibitoria del comportamento in esame. In assenza di una declaratoria in tal senso, infatti, non avrebbe potuto essere emesso il conseguente provvedimento di inibitoria e sarebbero astrattamente ipotizzabili ulteriori e successivi diffusioni di dati eventualmente ancora in possesso (sebbene non più diffusi in seguito al blocco spontaneo del trattamento) della società ricorrente.

Né a conclusioni diverse può giungersi sulla base delle disposizioni invocate dalla difesa del Sole 24 Ore S.p.A. In particolare, l'art. 11 del Regolamento 1/2007 ("Regolamento concernente le procedure interne all'Autorità aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti demandati al Garante per la protezione dei dati personali – 14 dicembre 2007") dispone che "al termine dell'istruttoria preliminare.... il dipartimento, servizio o altra unità organizzativa conclude l'esame del reclamo senza promuovere l'adozione di un provvedimento del collegio ai sensi dell'art. 143, comma 1, del Codice quando: ... pur essendo stata riscontrata una condotta non conforme alla disciplina applicabile, non sono ravvisabili i presupposti per adottare, allo stato degli atti, un provvedimento prescrittivo o inibitorio del collegio, in particolare quando la condotta è particolarmente risalente nel tempo o ha esaurito i suoi effetti, oppure quando tali effetti sono stati rimossi o sono state fornite idonee assicurazioni da parte del titolare del trattamento".

Nel caso in esame – la necessità di accertare l'illiceità della condotta di acquisizione e diffusione della conversazione telefonica e l'esigenza di assicurare che, in assenza di tale accertamento, la detta diffusione possa essere nuovamente effettuata dalla ricorrente – costituiscono indubbiamente quei "presupposti per adottare un provvedimento inibitorio" del collegio.



Diversamente ragionando, e seguendo l'impostazione di Radio 24, dovrebbe ritenersi non sussistente l'interesse ad agire. Se, infatti, non si dovesse deliberare e valutare l'illiceità della condotta, ma solo la questione relativa all'inibitoria ed all'avvenuto blocco, la società ricorrente - la quale ha già provveduto ad eliminare il file - non avrebbe alcun interesse ad agire in un procedimento asseritamente volto ad esaminare solo la pronuncia di inibitoria.

Le predette argomentazioni portano al rigetto della censura relazione alla violazione dell'art. 21 septies della L. 241/1990, atteso che, come appena evidenziato, oggetto del provvedimento non è solo la pronuncia di inibitoria (ma anche, e in via preliminare, l'accertamento della illiceità della condotta) e che, pertanto, il Garante era competente ed aveva il potere di emettere il provvedimento per cui è causa. La società ricorrente lamenta, altresì, la violazione dell'art. 7 l. 241/1990, per non aver ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento, evidenziando di non aver potuto spiegare tutte le difese necessarie che sarebbero state proposte in presenza dell'avvio di un'istruttoria formale.

Anche la censura in esame non è meritevole di accoglimento.

La giurisprudenza, ordinaria ed amministrativa, ha da tempo chiarito (cfr. in particolare Consiglio di Stato n. 2823 del 22 maggio 2001) che l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non deve essere osservato in maniera meccanicistica, essendo volto non solo ad assolvere ad una funzione difensiva a favore del destinatario dell'atto conclusivo, ma anche a consentire all'amministrazione di avere elementi di giudizio adeguati per la formazione di una volontà completa e meditata: il vizio non sussiste non solo allorché lo scopo della partecipazione del privato sia stato comunque raggiunto, ma anche quando manchi l'utilità della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, sia perché il provvedimento adottato non poteva avere altro contenuto (trattandosi di atto completamente vincolato), sia perché il soggetto inciso sfavorevolmente dal provvedimento, come nel caso di specie, non abbia fornito alcuna prova che, ove fosse stato reso edotto dell'avvio del procedimento, sarebbe stato in grado di offrire elementi di conoscenza e di giudizio tali da far determinare diversamente l'amministrazione procedente (C.d.S., sez. III, 20 giugno 2012, n. 3595; così anche C.d.S., sez. IV, 12 luglio 2012, n. 4125, con riferimento alla previsione dell'art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Orbene, nel caso di specie, Il Sole 24 Ore si è limitata ad affermare che, in assenza della comunicazione in esame, non ha potuto spiegare tutte le difese necessarie (cfr. pag. 12 del ricorso introduttivo), ma non ha allegato l'esistenza di specifici elementi (diversi rispetto a quelli indicati nelle note dell'11.8.2014, inviate al Garante, doc. 4 di parte ricorrente) utili a dimostrare che se fosse stato avvertito dell'avvio del procedimento, avrebbe fornito elementi in grado di avere una ragionevole possibilità di incidenza causale nel provvedimento terminale (né tali elementi possono essere rinvenuti



nella comunicazione, peraltro priva di data, depositata dal difensore di parte ricorrente all'udienza del 16 aprile 2015).

Venendo al merito delle questioni oggetto del presente ricorso, la società ricorrente contesta, in primo luogo, che i contenuti della conversazione telefonica in esame contengano dati personali.

L'art. 4 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dalla l. 201/2011 dispone che si intende per dato personale "qualsunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale".

La lettera d) del predetto comma qualifica "dati sensibili", "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, *le opinioni politiche*, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

La trasmissione "La Zanzara" nella puntata del 17.2.2014 ha mandato in onda una conversazione telefonica tra Fabrizio Barca e un sedicente Nichi Vendola. Nel corso della detta conversazione, il resistente Barca, all'epoca dei fatti ministro uscente della Coesione Territoriale del Governo presieduto da Mario Monti, credendo di parlare con il suo amico Nichi Vendola, ha rivelato che, dietro la candidatura di Barca a ministro dell'Economia nel governo Renzi di nuova formazione, c'era l'interessamento di un imprenditore, del "padrone della Repubblica", di Carlo De Benedetti ed ha manifestato le sue opinioni, decisamente critiche, e le sue preoccupazioni rispetto al coinvolgimento di un imprenditore nelle operazioni politiche.

Tali informazioni non possono che essere considerate dati personali e, in particolare, dati sensibili.

Nella conversazione telefonica in esame, infatti, Fabrizio Barca rivela le proprie opinioni sul coinvolgimento di un imprenditore nella scelta dei ministri del governo di futura formazione, esprimendo, pertanto opinioni politiche. In particolare Barca esprime "preoccupazione" per le manovre di un imprenditore dietro un'operazione politica; rivela il suo "rifiuto" alla proposta di entrare a far parte di un governo nel quale hanno trovato voce imprenditori; definisce l'operazione predetta come caratterizzata da "irresponsabilità politica" e da un "elemento disumanizzante" e un elevato "livello di personalismo".

Quanto rivelato da Barca nella conversazione telefonica contiene dati idonei a rilevare le sue opinioni politiche.

Né a conclusioni diverse può giungersi sulla base delle considerazioni svolte dalla difesa di parte ricorrente.



L'art. 4 del Codice prevede una protezione generale per i dati personali che rivelano le opinioni politiche, senza richiedere ulteriori elementi che delimitino l'oggetto di detta protezione.

Del pari inconferente il richiamo all'art. 136 del Codice (nella parte in cui consente il trattamento di dati relativi a circostanze o a fatti resi noti direttamente dagli interessati). Come evidenziato dalla stessa difesa della ricorrente, infatti, i dati personali oggetto della presente controversia non attengono all'appartenenza di Fabrizio Barca al Pd o alla sua candidatura a Ministro nel futuro Governo Renzi, bensì alle sue opinioni (politiche) rispetto all'interessamento di De Benedetti nella scelta dei ministri del governo di futura formazione (opinioni indubbiamente non note al pubblico).

In conclusione, si ritiene che nella conversazione telefonica in esame – e, in particolare nella parte in cui Barca espone le sue opinioni rispetto alle modalità di formazione del governo – siano contenuti dati sensibili.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

In via generale non pare inutile ricordare che il Codice Privacy dedica all'attività giornalistica un regime speciale (art. 136 ss. oltre al Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica), che consente al giornalista di diffondere i dati, "anche senza il consenso degli interessati, nel rispetto dei limiti del diritto di cronaca e, in particolare, di quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico".

Il giornalista è comunque tenuto al rispetto di alcuni principi generali, applicabili a qualunque tipo di trattamento di dati: principi che si traducono – tra gli altri – nel dovere di acquisire e trattare i dati personali in modo corretto, verificando innanzitutto la loro esattezza (art. 11, comma 1, lett. a) e c) del Codice).

Con riferimento alla lamentata violazione dell'art. 2 del Codice di Deontologia dei Giornalisti, si osserva quanto segue.

La società risorrente censura il contenuto del provvedimento impugnato evidenziando: che l'acquisizione dell'informazione era da imputarsi a soggetto diverso dai conduttori che avevano mandato in onda la conversazione telefonica; che il Garante avrebbe dovuto ritenere applicabile l'esimente stabilita dall'art. 2 citato (in quanto solo attraverso tale espediente era stato possibile esercitare la funzione informativa avente ad oggetto il coinvolgimento di De Benedetti e la decisione di Barca ad esso conseguente); che il giornalista si era limitato a celare la propria identità e non aveva fatto ricorso agli artifici indicati nella norma in esame.

Tutte le censure in esame sono prive di pregio.

L'art. 2 del citato codice deontologico dispone: "il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la



propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996".

In primo luogo si osserva che, a prescindere dal fatto che la conversazione telefonica sia stata acquisita da soggetto diverso dai conduttori della trasmissione televisiva che fa capo alla società ricorrente, il trattamento dei dati personali è riferito al titolare del trattamento (Il Sole 24 Ore S.p.A.) che, di conseguenza, è tenuta a rispondere.

In merito alle modalità di acquisizione della conversazione telefonica in esame ed alla riconducibilità all'artificio di cui all'art. 2 del codice deontologico appare opportuno partire dal ricordare che il giornalista è riuscito a parlare al telefono con Fabrizio Barca di argomenti relativi alla sua posizione in merito al coinvolgimento di De Benedetti nella formazione del futuro governo Renzi solo grazie all'espedito rappresentato dal fingersi un amico Barca, e, precisamente, Nichi Vendola.

Non possono trovare, pertanto, accoglimento le difese di parte ricorrente relative alla possibilità, riconosciuta dal codice deontologico, per il giornalista di celare la propria identità. Nel caso in esame, infatti, il giornalista non si è limitato a celare la propria identità (o ad utilizzare una telecamera nascosta, come nel caso esaminato dalla Corte Edu del 24.2.2015, che verrà di seguito indicata), ma si è attribuito, con un artificio ed in violazione del dovere di correttezza (cfr. il richiamato art. 11 del Codice), l'identità di una persona determinata, che si trovava in un rapporto privilegiato con l'interlocutore, allo scopo di ottenere informazioni riservate.

Le modalità di raccolta dei dati sensibili, relativi alle opinioni politiche, di Fabrizio Barca si reputano, pertanto, avvenute in presenza di un artificio consistente nell'attribuzione dell'identità di una persona determinata, diversa da quella reale del giornalista.

Con riferimento al provvedimento di archiviazione emesso dal Gip di Milano il 21.11.2013 (in relazione alla telefonata fatta a Piergiorgio Oddifreddi dal sedicente Papa Francesco), si osserva che quanto ritenuto nel detto procedimento non appare rilevante nel caso di specie, atteso che l'archiviazione è stata disposta in relazione ai delitti di diffamazione e sostituzione di persona (e che, con riferimento al contestato art. 167 D.lgs. 196/2003 il giudice ha ritenuto che nella conversazione telefonica avvenuta tra il finto Papa Francesco e Oddifreddi, proprio per le informazioni oggetto della telefonata, non fosse contenuto alcun dato personale).

Ciò posto, occorre verificare se i dati in esame e le modalità della loro raccolta e diffusione siano giustificati rispetto allo scopo informativo non altrimenti conseguibile e, pertanto, se possa trovare applicazione l'invocata esimente.



Nel caso in esame, attraverso l'espedito della telefonata dal sedicente Nichi Vendola, Fabrizio Barca ha rivelato le sue opinioni politiche relative: alla sua candidatura come futuro ministro dell'Economia nel governo Renzi di nuova formazione; al coinvolgimento di De Benedetti nella scelta dei ministri; alla reazione ed alla decisione di Barca di accettare o meno la candidatura, una volta appresa la notizia del coinvolgimento del predetto imprenditore. Con riferimento alle ultime due notizie, la difesa di parte ricorrente assume che l'espedito della telefonata era giustificato rispetto allo scopo informativo altrimenti non conseguibile.

La prospettazione di parte ricorrente non è meritevole di accoglimento.

L'art. 2 del codice deontologico, infatti, prevede l'esimente relativa alla possibilità di omettere l'informativa nei casi in cui sussistano rischi per l'incolumità del giornalista o l'impossibilità all'esercizio della funzione informativa.

Trattandosi di esimente, spetta a chi la invoca l'onere di provarne la sussistenza. Parte ricorrente, invece, si è limitata ad evidenziare che la notizia relativa al coinvolgimento di De Benedetti nella formazione del futuro governo Renzi e nella reazione di Barca a tale coinvolgimento poteva essere acquisita solo in questo modo, ma non ha allegato l'esistenza di specifici elementi dai quali desumere quanto affermato. In particolare la società ricorrente non ha spiegato perché le predette informazioni non avrebbero potuto essere svelate attraverso un'inchiesta giornalistica condotta nel rispetto del principio di correttezza.

A tali considerazioni deve aggiungersi che, come evidenziato dal Garante nel provvedimento impugnato, l'accostamento delle due esimenti porta a ritenere che anche l'ipotesi dell'impossibilità di esercizio della funzione informativa (come il rischio per l'incolumità del giornalista) si connoti di un grado di gravità apprezzabile, tale da giustificare l'omissione dell'informativa.

Nel caso in esame non può ritenersi che il fingersi un amico dell'intervistato costituisca l'unico modo per acquisire informazioni relative al coinvolgimento di un imprenditore nella formazione del futuro governo e alla reazione di uno di quei ministri a tale intromissione.

Difetta, pertanto, il requisito relativo all'impossibilità di conseguire altrimenti l'informazione.

Parte ricorrente ritiene che comunque, anche a prescindere dalle modalità di acquisizione e di divulgazione dei dati personali, il superiore interesse pubblico alla conoscenza dei fatti in esame giustifichi e legittimi il comportamento adottato dai giornalisti di Radio 24.

Tale impostazione non può essere condivisa.

L'interesse pubblico alla conoscenza di fatti di rilievo collettivo va tutelato e perseguito nel rispetto dei principi e delle regole poste a tutela del trattamento dei dati personali e non può rappresentare



un'esigenza, superiore ed immanente, in nome della quale acquisire e trattare dati personali in spregio delle regole che proprio tale attività giornalistica disciplinano.

Con riferimento all'art. 6 del Codice Deontologico - che così dispone: "La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti" - ritiene questo giudice che nel caso in esame non sussistano i presupposti previsti dalla citata disposizione (non si tratta, infatti, di informazioni che, per l'originalità del fatto o la qualificazione dei protagonisti giustificano il sacrificio della sfera privata dell'interessato).

Nei provvedimenti citati dalla difesa della ricorrente (doc. 11 e 12, relativi alla decisioni assunte dal Garante nei confronti delle note trasmissioni televisive "Le Iene"), nella valutazione e nel bilanciamento tra le modalità di raccolta e diffusione dei dati e le peculiarità delle informazioni altrimenti non conseguibili, il Garante ha ritenuto legittime le modalità di acquisizione e diffusione dei dati. Solo dopo questa preliminare verifica - verifica che, lo si ribadisce, appare indispensabile, per garantire il rispetto della modalità di acquisizione dei dati personali, al di fuori delle due esimenti, specificamente previste - e con riferimento al principio di essenzialità dell'informazione ha poi evidenziato che, l'elevato interesse pubblico alla conoscenza delle informazioni divulgate (relative alle dubbie modalità di conseguimento di patenti nautiche e ad un'attività illecita di sfruttamento di immigrati clandestini) consentisse di ritenere rispettato il principio all'essenzialità dell'informazione.

A tal proposito si osserva che, anche la giurisprudenza europea (e, in particolare la pronuncia della Corte dei diritti dell'Uomo, 24/02/2015, Causa Haldimann et autres c. Suisse), in relazione all'art. 10 CEDU, ha ritenuto che legittimo l'utilizzo di una telecamera nascosta da parte di giornalisti, finalizzato a un reportage di interesse generale per la collettività (relativo a pratiche contrarie ai consumatori nella vendita di polizze assicurative).

Nei casi appena esaminati, proprio per le caratteristiche degli stessi, deve ritenersi che lo scopo informativo (relativo a fatti di elevatissimo interesse sociale) fosse non altrimenti conseguibile. A diverse considerazioni deve invece giungersi nel caso in esame nel quale, lo si ribadisce, l'opinione politica di Barca sul coinvolgimento di un notissimo imprenditore nella scelta dei Ministri del futuro governo Renzi, in assenza di specifici elementi (che spettava a parte ricorrente allegare e provare), può ritenersi che fosse altrimenti ottenibile.

Per tutti questi motivi si impone una pronuncia di rigetto del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.



Sentenza n. 6968/2015 pubbl. il 04/06/2015

RG n. 62968/2014

Repert. n. 5875/2015 del 05/06/2015

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni altra domanda, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta il ricorso proposto da Il Sole 24 Ore S.p.A.;
- 2) Condanna Il Sole 24 Ore S.p.A. al pagamento delle spese di lite in favore del Garante per la Protezione dei Dati Personali e di Fabrizio Barca che liquida in complessivi euro 3.790,00 oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. per ciascuna parte resistente.

Milano, 4 giugno 2015

Il Giudice
dott. Mariapa Flaminio

